



COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA
(CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA)
IL SINDACO



Uno dei
Borghi
più belli
d'Italia

ORDINANZA SINDACALE
N. 5 DEL 17.07.2025

OGGETTO: Integrazione e rettifica dell'ordinanza sindacale n. 4 dell'11.07.2025, avente ad oggetto *“Condizioni e limiti d'accesso alle quote sommitali dell'Etna con l'utilizzo della via di accesso ai crateri sommitali del Vulcano Etna Nord nel territorio del Comune di Castiglione Di Sicilia – Attività consentite all'interno della “ZONA GIALLA” denominata “ZPP” (Zona a Pericolosità Permanente) del versante Nord del vulcano Etna, come individuata nella planimetria di cui all'Allegato 1 alla nota emanata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio Rischio Sismico e Vulcanico – S.03 relativa alle procedure operative regionali (aggiornamento 2022 – INGV – OE), oggetto di nuova perimetrazione effettuata dall'INGV – OE e trasmessa ai soggetti interessati con nota del D.R.P.C. Sicilia n. 13121 del 29 marzo 2023”*

IL SINDACO

PREMESSO che con propria ordinanza sindacale n. 4 dell'11.07.2025, il cui contenuto qui si intende integralmente richiamato, sono state precisate le condizioni e limiti d'accesso alle quote sommitali dell'Etna con l'utilizzo della via di accesso ai crateri sommitali del Vulcano Etna Nord nel territorio del Comune di Castiglione Di Sicilia, in particolare con riferimento alle attività consentite all'interno della “ZONA GIALLA” denominata “ZPP” (Zona a Pericolosità Permanente) del versante Nord del vulcano Etna, come individuata nella planimetria di cui all'Allegato 1 alla nota emanata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio Rischio Sismico e Vulcanico – S.03 relativa alle procedure operative regionali (aggiornamento 2022 – INGV – OE), oggetto di nuova perimetrazione effettuata dall'INGV – OE e trasmessa ai soggetti interessati con nota del D.R.P.C. Sicilia n. 13121 del 29 marzo 2023;

ATTESO che si rende necessario e opportuno, al fine di prevedere indicazioni operative chiare ed inequivocabili nei confronti degli operatori economici, per ragioni di sicurezza e a tutela dell'incolumità degli stessi e dei soggetti escursionisti fruitori dell'Etna, integrare e rettificare la succitata ordinanza, precisando quanto non risulta nella stessa essere stato inserito per mero errore materiale;

RICHIAMATI

l'art.2 della Legge n. 225/1992;

il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018;

l'art.2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931;

l'art.12 della Legge n. 265/1999;

l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana, con particolare riferimento all'art. 69;

con la presente,

ORDINA

per le ragioni esposte in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate,

INTEGRARE E RETTIFICARE l'ordinanza sindacale n. 4 dell'11.07.2025 come segue:

1. nella parte della Premessa, dopo il capoverso *“CONSIDERATO che per l'ascesa al Vulcano dal versante Nord viene utilizzata, da soggetti autorizzati mediante automezzi fuori strada autorizzati, la pista che da Piano Provenzana, a quota 1800 m.s.l.m., che arriva fino a Piano delle Concazze, a quota 2800 m.s.l.m., zona ricadente nel territorio del Comune di Linguaglossa”*, sostituire il capoverso successivo (*“che detta pista prosegue fino alla zona ricadente nel territorio del Comune di Castiglione, inibita all'utilizzo degli automezzi fuori strada autorizzati in quanto facente parte della cd. “ZPP” (Zona a Pericolosità Permanente), già “zona gialla”*) come segue:
“che detta pista prosegue fino alla zona ricadente nel territorio del Comune di Castiglione di Sicilia, in quanto facente parte della cd. “ZPP” (Zona a Pericolosità Permanente), già “zona gialla”, ed il cui transito è consentito agli automezzi fuori strada autorizzati, seppure esclusivamente in stato di allerta F0 (assenza di pericolo) e fino al confine territoriale con il Comune di Castiglione di Sicilia, giusta autorizzazione n. 173/2021 del 24.05.2021 rilasciata dall'Ente Parco dell'Etna, come già prescritto dai contratti stipulati tra questo Comune e i vettori titolari di autorizzazioni comunali aggiudicate per l'utilizzo della stessa pista altomontana. Il transito degli automezzi suindicati sarà immediatamente sospeso in caso di passaggio dallo stato di allerta F0 allo stato F1 o F2, conformemente ai protocolli ufficiali e ai canali di allerta attualmente operativi tra enti preposti e guide”;
2. nella parte dispositiva, al punto 3., dopo le parole *“gli automezzi fuori strada addetti al trasporto turistico potranno arrivare”* cassare le parole *“alla quota di 2.800 slm nell'area a Nord dell'Osservatorio di Pizzi Deneri”* e sostituirle con la seguente formulazione: *“fino al confine territoriale con il Comune di Castiglione di Sicilia”;*

CONFERMARE il contenuto e l'efficacia giuridica dell'ordinanza sindacale n. 4 dell'11.07.2025, ad eccezione delle modifiche di cui sopra, introdotte a titolo di integrazione e rettifica del medesimo testo originario;

DISPONE

che la Polizia Municipale e la Forza Pubblica siano incaricati della esecuzione della presente Ordinanza;

di trasmettere il presente provvedimento:

- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Servizio Vulcanologico S.03;
- alla Prefettura di Catania;
- alla Città Metropolitana di Catania;
- ai Sindaci del Parco dell'Etna per il coordinamento delle attività di Protezione Civile, nello specifico dei Comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Linguaglossa, Maletto, Nicolosi, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Sant'Alfio e Zafferana Etnea;
- alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania;

- all'Ente Parco dell'Etna;
- alla Guardia di Finanza-Soccorso Alpino Nicolosi;
- al Corpo Forestale Regionale - Distaccamento di Linguaglossa;
- alla Stazione Caserma Carabinieri di Castiglione di Sicilia;
- alla Stazione Caserma Carabinieri di Passopisciaro;
- al Comando Polizia Municipale di Castiglione di Sicilia;
- al Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche;
- al C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico);
- all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania;
- al Club Alpino Italiano, sezione di Catania;
- alla Funivia dell'Etna;
- agli Operatori economici aggiudicatari delle autorizzazioni rilasciate da questo Comune per l'accesso alla pista altomontana Etna Nord;
- al SAGF – Nucleo Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Castiglione di Sicilia li, 17.07.2025

F.to IL SINDACO
Concetto Stagnitti